



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874 tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 46 DEL GIORNO 30/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 E RELZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 28.12.2022.

IL GIORNO 30/12/2023 ALLE ORE 10:00

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome Nome	Presenti / Assenti
CORTI MARCO	Presente	PACELLI LIDIA	Presente
FUMAGALLI ALESSANDRO	Presente	VISCONTI MARTINO	Presente
QUADRI DANILO	Presente	GALBUSERA	Presente
		PIERALBERTO	
MANTOVANI CLAUDIA	Presente	PENDEZZA ANGELA ELDA	Presente
BERNAREGGI CHIARA	Assente	TREMOLADA VALERIANO	Presente
MARCANDALLI ANTONIO	Presente	MARTINI PAOLO PRIMO	Presente
		SALVATORE	
NEGRI MARIA SIMONA	Presente		

TOTALI PRESENTI N. 12

TOTALI ASSENTI N. 1

PARTECIPA alla seduta Il Vice Segretario Dott.ssa Caterina Livraghi

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Marco Corti nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica

Il Consigliere Danilo Quadri illustra l'argomento

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 L. n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e della sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1 del testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti sopraelencate;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU; mentre per il presente provvedimento di ricognizione e per quello del prossimo anno 2019, i trienni di riferimento sono rispettivamente 2015-2017 e 2016- 2018 e il fatturato medio è pari ad almeno 500.000 euro annui)
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Busnago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR contenente le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTE le linee guida, fornite dalla "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico delle società partecipate" del MEF e pubblicate on line il 2 dicembre 2019 nell'apposita sezione del Dipartimento del Tesoro;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2022 con la quale si è proceduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società possedute al 31/12/2021 ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO l'esito della analisi effettuata come risultante **dall'allegato** alla presente deliberazione (in ossequio al modello allegato alla Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale con riferimento al quale:

- non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;
- si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/2023, senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica;

VISTO l'art. 20 comma 4 del D. Lgs. N. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" che dispone: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

VISTO il D. Lgs. n. 201 del 23.12.2021 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che:

- all'art. 2 comma 1 lett. c) definisce "«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;"
- all'art. 2 comma 1 lett. d) definisce "«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente";
- all'art. 17 "Affidamento a società in house" comma 5 dispone: "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.";

- all'art. 30 "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali" dispone:
- "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

VISTI i seguenti documenti allegati al presente atto aventi ad oggetto:

- "Razionalizzazione periodica delle società partecipate ex art. 20 D. Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017 – Situazione al 31.12.2022" redatto ai sensi dell'art. 20 del D. L.gs. n. 175/2016 ed in conformità alle schede tecniche predisposte dalla Corte dei Conti;
- "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2022 (art. 20, c. 4, tusp)";
- Relazione ex art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 e **RITENUTO** di approvarli;

DATO ATTO che, a norma dell'articolo 20, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, allegato al presente atto quale parte integrante;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, allegato al presente atto quale parte integrante;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Galbusera, Pendezza, Tremolada) e n. 1 astenuto (Martini)

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. Di approvare la ricognizione al 31.12.2022 delle società pubbliche in cui il Comune di Busnago detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al modello standard allegato alla Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR ;
3. Di approvare la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2022 (art. 20, c.4 tusp)";
4. Di approvare la "Relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica" ex art. 30 del d.lgs-201/2022;
5. Di dare atto che sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni che prevedano l'alienazione di partecipazioni detenute dall' Ente;
6. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente;
7. Di comunicare l'esito della presente ricognizione alla struttura del MEF prevista dall'art. 15 del T.U.S.P., attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, consentendo la nomina dei componenti e l'operatività in tempi brevi degli organi in argomento;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Galbusera, Pendezza, Tremolada) e n. 1 astenuto (Martini)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco
Marco Corti

Sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Dott.ssa Caterina Livraghi

Sottoscritto digitalmente
